revisione di tutto il bagaglio intellettuale dell'ottocento, di tutto il liberalismo, così profondamente penetrato, prima di noi, presso le classi colte, si incontrino resistenze, dovute, sia pure inconsapevolmente, alla nostalgia di cose e di istituzioni oramai superate.

Io dichiaro alla Camera che la collaborazione di tutti e la critica di tutti ci è graditissima, ma ad un patto: che essa non intacchi quel blocco granitico, che si chiama dottrina e volontà fascista. (*Vivi applausi*).

Noi abbiamo seppellito il liberalismo definitivamente. Esso è morto e non risusciterà nè ora, nè mai. (*Vivissimi generali prolungati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ora agli ordini del giorno. Ve n'è uno dell'onorevole Gianturco così formulato:

« La Camera, convinta dell'opportunità di adattare le esigenze della vita professionale forense a quelle della gioventù fascista;

segnala all'onorevole Ministro della giustizia la necessità di:

a) abolire la limitazione dei posti negli albi dei procuratori;

b) abilitare i laureati in giurisprudenza ad esercitare anche nelle sedi delle Preture dei grandi centri quando risultino iscritti nell'albo dei praticanti locali;

c) ridurre il periodo di pratica per gli avvocati a due anni come per i procuratori;

d) ritenere valida, come pratica professionale, anche quella esercitata nelle Preture ».

Ella onorevole Ministro, lo accetta?

ROCCO, *Ministro della giustizia, e degli affari di culto*. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Com'ella ha udito, onorevole camerata Gianturco, l'onorevole Ministro non accetta il suo ordine del giorno. Vi insiste?

GIANTURCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Procediamo ora all'esame dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, qualora non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Tabella *A*. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (*Spese fisse*), lire 4,200,000.

Capitolo 2. Spese per le biblioteche, lire 12,000.

Capitolo 3. Manutenzione di locali, lire 55,000.

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 80,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento e di missione a personale dell'Amministrazione centrale, lire 95,000.

Capitolo 7. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 110,000.

Capitolo 8. Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453, – Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria, lire 55,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, lire 140,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.

Capitolo12. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 5,500.

Capitolo 13. Spese casuali, lire 90,000.

Capitolo 14. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*) *per memoria.*

Capitolo 15. Residui passivi aeliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), *per memoria.*

Debito vitalizio. — Capitolo 16. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*), lire 59,000,000.

Capitolo 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 235,000.